

**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott. Bruno de Filippis - Presidente
2. dott.ssa Marina Ferrante - Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio - Consigliere rel./est.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. *omissis*/2013 del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

TIZIO

APPELLANTE

E

**BANCA
SOCIETA'
ASSICURAZIONE**

APPELLATE

avente ad **oggetto**: appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno resa, *ex art. 702 ter*, comma 5, c.p.c., il 12 novembre 2013 – azione di ripetizione;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

Per l'appellante (come da atto di appello) – “1) *in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter del Tribunale Civile di Salerno datata 12/11/2013 a firma del dott. omissis, depositata in pari data e comunicata all'appellante il successivo 14/11/2013*, 2) *previa declaratoria di inefficacia e/o nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di finanziamento n. omissis del 02/09/2004 disponente la non rimborsabilità dei costi in ipotesi di estinzione anticipata, giusta gli artt. 1469 bis e ss. cod. civ. e 1418 c.c.*, 3) *accertare e dichiarare il diritto del sig. TIZIO alla restituzione dell'importo complessivo di euro 5.366,49, di cui euro 4.147,52 a titolo di commissioni di intermediazione ed euro 1.208,12 a titolo di costi assicurativi, oltre interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto di mutuo al consumo n. omissis occorsa il 31/07/2007 fino al dì dell'effettivo soddisfo e, per l'effetto*, 4) *condannare la BANCA a pagare in favore del sig. TIZIO gli importi innanzi specificati, ovvero condannare anche in via solidale le ulteriori convenute società, laddove ritenuto alla luce delle evidenze processuali*; 5) *condannare altresì la BANCA al risarcimento del danno non patrimoniale in favore del sig. TIZIO per violazione degli artt. 1175, 1375 e 2059 c.c. nella misura di euro 3.000,00 ovvero nella diversa ex art. 1226 c.c., condannando al pagamento la resistente principale e/o le ulteriori convenute società, anche in via solidale*; 6) *condannare, altresì, la convenuta la BANCA ovvero le ulteriori parti convenute anche in via*

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

solidale tra esse alla refusione delle spese di lite con attribuzione all'avv omissis quale procuratore anticipatario tenendo conto altresì della condotta inerte della resistente BANCA a. in sede di mediazione obbligatoria, agli effetti dell'art. 4 bis d.lgs. n. 28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013 e legge di conversione n. 98/2013, che rimanda altresì all'art. 116 c.p.c. ai fini della formazione del convincimento del giudice del merito”;

per l'appellata BANCA (come da comparsa di costituzione e risposta) – “1. Nel merito in via principale: confermare l'ordinanza del Tribunale di Salerno del 12 novembre 2013 e rigettare le domande del sig. TIZIO perché infondate in fatto e in diritto; in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello proposto, dichiarare SOCIETA' tenuta a tenere indenne, e comunque manlevare e garantire, BANCA. e per l'effetto condannare SOCIETA' a corrispondere direttamente al sig. TIZIO le somme che fossero eventualmente accertate come dovute al sig. TIZIO

2. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre accessori fiscali e previdenziali di legge”;

Per l'appellata SOCIETA' (come da comparsa di costituzione e risposta) – “nel merito - respingersi l'interposto appello e per l'effetto confermare l'impugnata ordinanza del 12/11/2013, se del caso con diversa motivazione. In subordine – accertare e dichiarare che l'unico soggetto legittimato a rimborsare la quota delle commissioni bancaria di cui al quadro C del contratto di finanziamento non venuta a maturazione è la Banca., mentre l'unico soggetto legittimato a rimborsare la quota dei premi assicurativi obbligatori di cui ai quadri G1 e G2 del contratto di finanziamento non venuta a maturazione è la Assicurazioni s.p.a., con relativo accertamento dell'obbligo negativo della SOCIETA' di corrispondere alcunché per tali titoli o causali con conseguente esonero nei confronti della SOCIETA' ovvero dichiarare il diritto di rivalsa delle singole somme che fosse tenuta a pagare per tali titoli o causali verso la BANCA e/o la ASSICURAZIONE – Accertare che la parte delle commissioni di intermediazione di cui al quadro E del contratto di finanziamento a nome di omissis di competenza della SOCIETA' ammonta ad euro 2.619,24 e che la SOCIETA' ha offerto fin dal dicembre 2010 di ristorare al sig. TIZIO la somma di euro 367,50. In estremo subordine – accertare che la parte delle commissioni di intermediazione di cui al quadro E del contratto di finanziamento a nome di omissis di competenza della SOCIETA' ammonta ad euro 2.619,24 e che gli 86/120 sono pari ad euro 1.877,12. In ogni caso - con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, oltre rimb. forf., cpa ed iva;

per l'appellata ASSICURAZIONI (come da comparsa di costituzione e risposta) – “In rito: in via pregiudiziale – accertare e dichiarare l'inammissibilità, ex art. 345 c.p.c., delle domande nuove proposte da parte appellante; nel merito: in via preliminare – accertare e dichiarare che la domanda di restituzione del premio, da chiunque avanzata nei confronti di Assicurazioni è prescritta ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; in via principale – respingere la domanda formulata da parte appellante in quanto infondata in fatto e in diritto e priva di adeguato supporto probatorio e conseguentemente respingere la domanda di manleva avanzata in primo grado da omissis, in via subordinata – in denegata ipotesi di accoglimento della domanda dell'appellante, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da Assicurazioni in favore del sig. TIZIO e in favore di SOCIETA'. in virtù del disposto di cui all'art. 10 ultimo comma delle condizioni di assicurazione; in via di estremo subordine – limitare la condanna di Assicurazioni s.p.a. alla minor somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e compenso di causa, con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio, oltre IVA e CPA”;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso spiegato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. il 31 maggio 2012 e notificato il 17 ottobre 2012, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, TIZIO evocava in

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

giudizio davanti al Tribunale di Salerno la BANCA onde conseguire la restituzione della complessiva somma di euro 5.366,49, di cui euro 4.147,52 a titolo di commissioni di intermediazione ed euro 1.208,12 a titolo di costi assicurativi, per effetto dell'anticipata risoluzione, alla trentaquattresima rata, del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, nonché il risarcimento del danno non patrimoniale subito e la refusione delle spese processuali.

A sostegno della domanda, TIZIO deduceva che: aveva stipulato in data 2 settembre 2004 con la SOCIETA', quale mandataria della BANCA, il contratto di mutuo n. *omissis*, con il quale veniva erogata la somma di euro 28.800,00, da rimborsare in centoventi rate mensili di euro 240,00 ciascuna mediante cessione del quinto dello stipendio; al momento della sottoscrizione del contratto, aveva corrisposto, tra gli altri costi, gli importi di euro 1.302,11 a titolo di commissioni bancarie, di euro 5.787,24 per commissioni di intermediazione e di euro 1.685,75 per rimborso dei premi assicurativi; in data 16 luglio 2007, aveva stipulato con la *omissis* un nuovo contratto di mutuo per l'importo di euro 31.440,00, estinguendo contestualmente, in via anticipata, alla trentaquattresima rata, vale a dire alla data del 31 luglio 2007, il finanziamento precedentemente ottenuto dalla BANCA tuttavia, quest'ultima non aveva provveduto a restituire al mutuatario le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi non maturati in ragione della prematura risoluzione del contratto n. *omissis*; solo a seguito della diffida e costituzione in mora inoltrata il 3/6 dicembre 2010, la BANCA aveva rimborsato a TIZIO a parziale soddisfo del diritto vantato, la somma di euro 922,33 a titolo di commissioni bancarie, invitandolo a richiedere la restituzione delle ulteriori somme pretese alla SOCIETA'; esperito infruttuosamente il tentativo di mediazione obbligatoria, TIZIO si era determinato ad agire giudizialmente in danno della BANCA; la domanda di restituzione dei costi non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento trovava fondamento negli artt. 38 e 40 D.P.R. n. 180/1950, 39 e 40 D.P.R. n. 895/1950, 3 D.M. Tesoro dell'8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 385/1993; le clausole contrattuali che escludevano la rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi nell'ipotesi di preventiva risoluzione del rapporto erano affette da nullità, ponendosi in contrasto con gli artt. 1469 bis e segg. cod. civ.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA assumeva che: la clausola di cui all'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, regolarmente sottoscritta dall'attore ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., precludeva, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la restituzione delle commissioni di intermediazione e dei premi assicurativi; in ogni caso, le somme versate da TIZIO a titolo di commissioni di intermediazione finanziaria e di premi assicurativi non erano state incassate dalla BANCA ma dalla mandataria SOCIETA' come previsto dall'accordo per la concessione di prestiti del 30 maggio 2002.

L'istituto di credito, pertanto, a seguito dell'autorizzazione concessa dal giudice di primo grado, provvedeva ad evocare in giudizio la SOCIETA' per essere manlevato dal pagamento dovuto in caso di accoglimento della domanda.

Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 21 febbraio 2013, la SOCIETA' eccepiva che: l'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, escludeva, in caso di definizione anticipata del rapporto, la restituzione dei costi connessi all'erogazione del finanziamento; le commissioni di intermediazione comprendevano anche le provvigioni corrisposte al mediatore creditizio al momento del perfezionamento del prestito, con la conseguenza che le somme spettanti alla SOCIETA' ammontavano ad euro 2.619,24 e non ad euro 5.787,24; tali commissioni, prima degli interventi normativi di cui al d.lgs. n. 141/2010 e al d.lgs. n. 169/2012, venivano interamente contabilizzate up front, sicché non erano suscettibili di rimborso; i premi assicurativi erano stati versati dalla la SOCIETA', in nome e per conto del cliente, alla ASSICURAZIONE nei confronti della quale soltanto l'attore poteva avanzare domande restitutorie.

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

La SOCIETA' dunque, previa autorizzazione giudiziale, chiamava in causa la ASSICURAZIONE che, in sede di costituzione, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto al rimborso dei costi assicurativi e, nel merito, l'infondatezza della domanda dell'attore, atteso che l'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004 e l'art. 10 del contratto di assicurazione prevedevano l'irripetibilità dei premi, evidenziando, peraltro, che la pretesa dell'attore risultava eccessiva nel suo ammontare, giacché la compagnia aveva sostenuto spese indipendenti dalla durata del contratto. La causa veniva decisa dal Tribunale di Salerno, che, con ordinanza resa il 12 novembre 2013 ai sensi dell'art. 702 ter, comma 5, c.p.c., rigettava la domanda proposta dall'attore, compensando integralmente tra le parti delle spese processuali.

Avverso tale ordinanza proponeva appello TIZIO formulando i seguenti motivi di gravame:

- 1) contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, al contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, erano applicabili le disposizioni del D.P.R. n. 180/1950 in tema di cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a nulla rilevando che il finanziamento fosse stato erogato dalla BANCA e non dall'ente locale presso cui espletava la propria attività lavorativa;
- 2) l'attore non aveva richiesto la declaratoria di nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di mutuo per violazione delle disposizioni previste dal d.lgs. n. 206/2005, ma per contrasto con gli artt. 1469 e ss. e 1418 cc;
- 3) il giudice di primo grado aveva ommesso di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto e per superamento delle soglie antiusura.

Nel costituirsi in giudizio, la BANCA la SOCIETA' e l'ASSICURAZIONE instavano per il rigetto dell'appello, reiterando le argomentazioni difensive formulate in primo grado per contrastare l'accoglimento della domanda spiegata da TIZIO.

La causa, di natura strettamente documentale, perveniva, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 22 febbraio 2018.

Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi ex artt. 190 e 352, comma 1, c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.

L'appello è infondato e va rigetto.

In via preliminare, occorre rilevare che l'appellante, con la comparsa conclusionale, ha rinunciato al terzo motivo di gravame con il quale aveva censurato l'ordinanza del Tribunale di Salerno nella parte in cui era stata omissa ogni pronuncia sul risarcimento del danno per violazione dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di cessione del quinto dello stipendio e per superamento delle soglie antiusura, in tal modo delimitando l'oggetto del giudizio di impugnazione.

La comparsa conclusionale, invero, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguente restrizione del suo *thema decidendum* (cfr., *ex plurimis*, Cass. 22 luglio 1971, n. 2434; Cass. 25 agosto 1997, n. 7977; Cass. 15 aprile 2014, n. 8737).

La rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi costituisce espressione della facoltà della parte di modificare le conclusioni precedentemente formulate e, dunque, rientra tra i poteri del

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

difensore, distinguendosi dalla rinuncia agli atti del giudizio, che può essere espressa solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle rigorose forme previste dall'art. 306 c.p.c. e non produce effetto senza l'accettazione della controparte (cfr. Cass. 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. 4 febbraio 2002, n. 1439; Cass. 24 settembre 2013, n. 21848).

Ne deriva che la riproposizione, da parte della BANCA e della SOCIETA' in sede di comparsa conclusionale, dell'integrale contenuto delle rispettive comparse di costituzione, con le quali avevano contestato anche la domanda risarcitoria spiegata da TIZIO non può integrare una forma di mancata accettazione della rinuncia a tale motivo di gravame, sicché non permane un interesse delle appellate ad una pronuncia di merito sul punto, dalla cui emanazione, pertanto, la Corte d'Appello è incontrovertibilmente dispensata.

Ciò posto, i primi due motivi di appello possono essere congiuntamente trattati in ragione della loro stretta connessione, essendo entrambi diretti a censurare l'ordinanza del giudice di primo grado laddove non ha riconosciuto la dedotta nullità della clausola di cui all'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, per violazione delle disposizioni previste dagli artt. 38 e 40 D.P.R. n. 180/1950, dagli artt. 39 e 40 del relativo regolamento attuativo, degli artt. 3 D.M. Tesoro dell'8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 395/1993 nonché degli artt. 1469 e segg. cod. civ. vigenti *ratione temporis*.

Al riguardo, è necessario osservare che il Tribunale di Salerno, sebbene abbia impropriamente affermato che al citato contratto di mutuo non fosse applicabile il testo unico in materia di cessione del quinto dello stipendio dei dipendenti pubblici sul presupposto che il finanziamento non era stato concesso dall'Amministrazione di appartenenza dell'attuale appellante, ma da un istituto di credito, tuttavia, ha correttamente disatteso la domanda di restituzione delle commissioni di intermediazione finanziaria e del premio assicurativo per la parte non maturata al momento dell'anticipata estinzione del rapporto bancario, essendo stata l'irripetibilità di tali costi espressamente concordata dalle parti.

Ed infatti, come previsto dall'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, “*in caso di estinzione anticipata il capitale residuo dovuto dal Cedente emergerà, in applicazione dell'art. 3 D.M. 8 luglio 1992, dalla sommatoria del valore attuale delle rate non ancora scadute alla data dell'estinzione, determinato dall'applicazione del tasso di interesse nominale annuo indicato al quadro B del contratto, oltre eventuali rate insolute, interessi convenzionali di mora per il ritardato pagamento e/o altri sospesi a carico del Cedente. Sarà inoltre dovuto un compenso che si conviene della misura dell'1% del capitale residuo. Viene espressamente convenuto che in tutte le ipotesi in cui si procederà all'estinzione anticipata del finanziamento la Cessionaria non sarà tenuta a restituire neppure in parte gli importi indicati ai punti C-D-E-F-G1 e G2 del frontespizio, nonché quelli di cui all'art. 5. Detti importi, infatti, oltre a essere già stati corrisposti, rivestono un carattere unitario ed inscindibile e si intendono dovuti e convenuti anche in accezione di aleatorietà per le prestazioni e gli oneri necessariamente connessi alla concessione del finanziamento. In particolare, il Cedente prende atto che gli importi indicati ai punti C - E ed F - oltre a costituire corrispettivo per la Cessionaria - sono destinati a copertura degli oneri finanziari sostenuti per la conversione e convertibilità da variabile in fisso del saggio degli interessi, per la copertura del relativo rischio per tutta la durata dell'operazione, per le operazioni di acquisizione della provvista, per le perdite dovute alla differenza di valuta tra erogazione iniziale e decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo dell'adeguamento dei tassi e della commissione nel periodo di preavviso del mutamento delle condizioni di mercato; considerano, inoltre, tutte le prestazioni e le attività preliminari, conclusive e successive, indispensabili per il perfezionamento e l'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il reperimento e l'esame della documentazione, l'istruttoria della pratica, le spese postali e di notificazione, gli oneri della rete di distribuzione del servizio, l'elaborazione dei dati anche ai fini della L. nr. 197/1991, e le*

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

attività prescritte dalla normativa vigente; il costo dell'advertising e dei mezzi di comunicazione; l'incasso, l'elaborazione dei dati ed il controllo dei versamenti periodici delle quote di ammortamento con i relativi adempimenti contabili ed amministrativi; gli adempimenti per l'eventuale estinzione anticipata; i corrispettivi dovuti alla rete esterna di distribuzione, comprese le provvigioni al mediatore creditizio o all'agente in attività finanziaria cui il Cedente ha ritenuto discrezionalmente di rivolgersi, i corrispettivi per gli adempimenti relativi all'attivazione delle garanzie e la loro successiva gestione; l'assistenza fornita al Cedente dopo la stipulazione del contratto; ogni altro servizio e costo dipendente dalla esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, anche se imprevisto o sopravvenuto”.

La suddetta clausola contrattuale, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, non violando gli artt. 38 e 40 D.P.R. n. 180/1950, né gli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 895/1950, né gli artt. 3 D.M. Tesoro dell'8 luglio 1992 e 125 d.lgs. n. 395/1993, né, tanto meno, gli artt. 1469 bis e segg. cod. civ. non risulta affetta da alcuna nullità.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 55, comma 1, D.P.R. n. 180/1950, alle operazioni di prestito verso cessione di quote di stipendio stipulate dagli impiegati non dipendenti dallo Stato, categoria cui appartiene l'appellante, prestando servizio nel corpo della polizia municipale del comune di *omissis*, è applicabile l'art. 38 in tema di estinzione anticipata del finanziamento limitatamente ai commi 1 e 2, con la conseguenza che l'istituto cessionario del credito, se, da un lato, deve “scontare l'interesse pel tempo in cui è anticipato il rispettivo pagamento, calcolando lo sconto allo stesso saggio al quale fu accordato il mutuo”, dall'altro, non è tenuto a restituire, *ope legis*, le commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria per le quote non maturate al momento della cessazione del contratto di mutuo, così come la compagnia assicuratrice non è obbligata a rimborsare la quota del premio corrisposto in relazione al periodo di abbreviazione della garanzia, operando tale previsione normativa (art. 38, comma 3) soltanto a carico del “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”.

Parimenti, l'art. 40 D.P.R. n. 180/1950, disciplinante gli effetti di una nuova cessione del quinto in rapporto alla precedente, è applicabile ai prestiti erogati ai dipendenti non statali con esclusivo riferimento ai commi 1 e 3, sicché, mentre il “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato” è onerato di restituire al mutuatario la quota del premio di garanzia (commi 2 e 4), la società assicuratrice non è tenuta allo stesso obbligo per i contratti stipulati dagli impiegati non statali.

Analogamente, le disposizioni degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 895/1950, imponendo al “Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato” di effettuare “l'abbuono del premio compensativo dei rischi” in caso di estinzione anticipata del finanziamento e, ove la stessa si verifichi per effetto di una nuova cessione del quinto dello stipendio, di operare “la restituzione della quota del premio compensativo del rischio...mediante compensazione col premio dovuto sulla nuova operazione”, non regolamentano i prestiti contratti da dipendenti non statali e, dunque, non consentono di estendere tale previsione di rimborso agli istituti assicurativi da questi ultimi individuati per garantire l'adempimento delle loro obbligazioni.

Ne deriva che, operando le suddette disposizioni normative esclusivamente per gli impiegati statali, del tutto inconferente è il richiamo, da parte dell'appellante, non solo all'art. 27, disciplinante i criteri di determinazione del premio compensativo dei rischi dell'operazione, ma anche all'art. 34 D.P.R. n. 180/1950, ai sensi del quale “le cessioni di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo non possono avere altra garanzia che quella del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato. Ogni diversa garanzia sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti”, sicché il contratto di assicurazione

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

stipulato dall'istituto di credito in conformità all'art. 54 del medesimo testo unico, è immune da qualsiasi vizio invalidante.

Ed invero, quest'ultima disposizione normativa, abrogata a decorrere dall'1 gennaio 2005 per effetto dell'art. 1, comma 137, legge n. 311/2004, si limita a prevedere, per gli impiegati non statali, cui è dedicato il titolo terzo del testo unico, che *“le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito”*, non individuando affatto un unico ed indefettibile ente assicuratore, come, invece, prescritto dall'art. 34 D.P.R. n. 180/1950 per i dipendenti statali.

Né l'art. 16 del contratto di mutuo il 2 settembre 2004, n. *omissis*, collide con l'art. 3, comma 1, D.M. Tesoro 8 luglio 1992, n. 818800, che, nell'accordare al consumatore la facoltà dell'adempimento anticipato con il versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo, non vieta alle parti di concordare l'irripetibilità di determinate voci di costo.

Analogamente, l'art. 16 del contratto di mutuo in oggetto non si pone in contrasto con l'art. 125 d.lgs. n. 385/1993 nel testo applicabile *ratione temporis*, ai sensi del quale *“se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”*, giacché, non essendo tale organo mai intervenuto ad attuare il contenuto precettivo della norma, nel caso di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto stipulato prima dell'entrata in vigore dell'art. 125 *sexies* d.lgs. n. 385/1993, deve ritenersi soluzione pienamente compatibile con il quadro legislativo di riferimento una riduzione del credito consistente nella restituzione dei soli interessi scalari residui.

Ed infatti, soltanto con l'introduzione dell'art. 125 *sexies* d.lgs. n. 385/1993 per effetto dell'art. 1 d.lgs. n. 141/2010, è stato riconosciuto al consumatore, quando provveda a rimborsare anticipatamente l'importo spettante al finanziatore, il diritto di ottenere una riduzione del costo totale del credito in misura corrispondente all'ammontare degli interessi e delle spese dovute per la durata residua del contratto, sicché, unicamente per le cessioni del quinto dello stipendio successive al citato intervento normativo, è configurabile l'illegittimità della clausola di irripetibilità delle quote delle commissioni bancarie e di intermediazione finanziaria non maturate al momento della cessazione del rapporto bancario prima della sua originaria scadenza.

Non diversamente, solo con l'art. 15 *quater* decreto legge n. 179/2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221/2012, è stato previsto che, nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo, di talché alla cessione del quinto oggetto del giudizio deve applicarsi il principio generale sancito dall'art. 1896, comma 1, cod. civ., ai sensi del quale, in caso di cessazione del rischio garantito, il contratto di assicurazione si scioglie, con diritto dell'assicuratore a ritenere l'intero premio relativo al periodo di assicurazione in corso a quel momento (cfr. Trib. Torino 4 aprile 2017).

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

Ed infatti, secondo il disposto dell'art. 1896, comma 1, cod. civ. la cessazione del rischio garantito comporta *ipso iure* lo scioglimento del contratto di assicurazione senza la necessità di una manifestazione di volontà in tal senso, fermo restando, in deroga al principio della sinallagmaticità, il limitato obbligo a carico dell'assicurato di corrispondere il premio relativo al periodo assicurativo in corso, coincidente con il lasso temporale al quale le parti hanno rapportato e commisurato il premio (cfr. Cass. 21 maggio 1998, n. 5081).

Ne consegue che l'appellante non può invocare il rimborso *pro quota* dei costi assicurativi, atteso che la disciplina normativa applicabile al momento della stipulazione del contratto di mutuo non contemplava tale diritto, prevedendo, invece, l'esatto contrario, al punto che è stato necessario uno specifico intervento legislativo per modificare lo status quo ante.

Peraltro, l'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, n. *omissis*, nella parte in cui prevede l'irripetibilità, anche solo parziale, dei costi assicurativi e, dunque, riproduce il disposto normativo dell'art. 1896, comma 1, cod. civ, esclude in radice, ai sensi dell'art. 1469 ter, comma 3, cod. civ., la sua natura di clausola vessatoria.

Né il citato art. 16, laddove esclude il rimborso delle commissioni bancarie e di quelle di intermediazione finanziaria nel caso dell'anticipata estinzione del finanziamento da parte del mutuatario, viola l'art. 1469 bis, comma 3, cod. civ, non essendo riconducibile ad alcune delle ipotesi di vessatorietà ivi elencate.

Ed invero, ai sensi di quest'ultima disposizione normativa, si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- 1) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista;
- 2) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
- 3) escludere o limitare l'opponibilità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo;
- 4) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà;
- 5) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o ne recede, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
- 6) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo;
- 7) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
- 8) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
- 9) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
- 10) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto;
- 11) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

- 12) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
- 13) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
- 14) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- 15) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità;
- 16) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore;
- 17) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo;
- 18) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'allegazione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi;
- 19) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
- 20) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore.

È fatto salvo il disposto dell'art. 1355 cod. civ..

Inoltre, l'eventuale validità della pattuizione di cui all'art. 16 del contratto di mutuo del 2 settembre 2004, peraltro specificamente approvata per iscritto dall'appellante ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, comma 2, e 1342, comma 2, cod. civ., non può essere valutata alla luce del criterio generale sancito dall'art. 1469 *bis*, comma 1, cod. civ., a norma del quale si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali.

Ed invero, il controllo giudiziale sul contenuto del contratto stipulato con il consumatore, pur postulando una valutazione complessiva dei diritti e degli obblighi ivi contemplati, nel cui ambito svantaggi e benefici determinati da singole clausole possono compensarsi, è circoscritto alla componente normativa del negozio giuridico, mentre è preclusa ogni valutazione inerente alle caratteristiche tipologiche e qualitative del bene o del servizio fornito o all'adeguatezza tra le reciproche prestazioni, richiedendosi soltanto, alla stregua dell'art. 1469 *ter*, comma 2, cod. civ., che l'oggetto del contratto ed il corrispettivo pattuito siano individuati in modo chiaro e comprensibile (cfr. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).

La clausola dell'art. 16 del contratto di mutuo in argomento attiene alla determinazione e alla congruità del corrispettivo dovuto all'istituto di credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento per effetto della scelta al riguardo compiuta dal consumatore, con la conseguenza che, essendo stata formulata in maniera estremamente chiara e comprensibile, non è sindacabile in sede giurisdizionale, a norma del citato art. 1469 *ter*, comma 2, cod. civ.,

Alteris verbis, con la suddetta clausola viene riconosciuto il diritto del finanziatore a trattenere determinate quote del corrispettivo versato nell'ipotesi in cui il consumatore decida unilateralmente di provocare la cessazione del contratto di mutuo prima della sua naturale scadenza, di talché, regolamentando la quantificazione del costo complessivo dell'operazione

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018

creditizia e, dunque, il profilo strettamente economico della stessa, è sottratta alla valutazione del giudice di merito.

In ogni caso, anche a voler ritenere scrutinabile la clausola dell'art. 16 del contratto di mutuo alla luce del parametro stabilito dall'art. 1469 bis, comma 1, cod. civ., l'irripetibilità delle commissioni bancarie, di quelle di intermediazione finanziaria e del premio assicurativo per le quote non ancora maturate alla data dell'anticipata cessazione del rapporto bancario non comporta, a carico del consumatore, un rilevante squilibrio dei diritti e degli obblighi negoziali, giacché l'onere di rimborsare i predetti costi non costituisce, in un'ottica sinallagmatica, un'irragionevole ed ingiustificata controprestazione a fronte dell'erogazione del credito concesso dal finanziatore, soprattutto ove si consideri che il contesto normativo di riferimento non imponeva la restituzione della parte delle spese relativa al periodo temporale intercorrente tra il momento dell'anticipato adempimento e l'originaria scadenza del contratto.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 comma 1, c.p.c., devono gravare sull'appellante e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.001,00 ed euro 26.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità della pretesa restitutoria azionata, ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva rispettivamente espletata dalle società appellate, in complessivi euro 7.800,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 800,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore della BANCA, euro 2.400,00 (euro 700,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della SOCIETA' ed euro 2.400,00 (euro 700,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della ASSICURAZIONI oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella.

Al riguardo, occorre rilevare che, attesa la lata accezione con la quale il termine "soccombenza" è adottato dall'art. 91, comma 1, c.p.c., la ripetizione delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posta a carico dell'attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle argomentazioni e alle tesi dal medesimo sostenute e queste siano risultate destituite di fondamento, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso è destinato a gravare sulla parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora la sua iniziativa si riveli palesemente arbitraria (cfr., *ex plurimis*, Cass. 2 aprile 2004, n. 6514; Cass. 10 giugno 2005, n. 12301; Cass. 14 maggio 2012, n. 7431).

Il rigetto dell'impugnazione, inoltre, impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da TIZIO avverso l'ordinanza emanata dal Tribunale di Salerno il 12 novembre 2013 a definizione del procedimento n. *omissis* RGC, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 7.800,00 per compensi, di cui euro 3.000,00 (euro 800,00 per la fase di studio, euro 800,00 per la fase introduttiva ed euro 1.400,00 per la fase decisionale) in favore della BANCA, euro 2.400,00 (euro 700,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 857 del 23 maggio 2018
introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della SOCIETA' ed euro 2.400,00 (euro 700,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale) in favore della ASSICURAZIONI, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;

3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso, in Salerno nella Camera di Consiglio del 23 maggio 2018.

Il Consigliere estensore
dott. Alessandro Brancaccio

Il Presidente
dott. Bruno de Filippis

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS